



Prot. 389 /gf

Como, 13 marzo 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 4/2013

**Chiarimenti su
terre e rocce da
scavo dal
Ministero
dell'Ambiente**
D.M. 161/2012;
Min. Ambiente,
nota prot. 36288
del 14.11.2012

Il D.M. 161/2012, in vigore da ottobre 2012, regola la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei. Il Ministero dell'Ambiente con apposita Nota ha fornito chiarimenti circa i quesiti posti dall'Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi a:

- applicabilità del decreto ai materiali da utilizzare nel sito di produzione;
- applicabilità del decreto ai piccoli cantieri.

Il Ministero chiarisce che il D.M. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, come stabilito anche dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). Per quanto riguarda l'applicabilità della procedura prevista nel decreto relativa ai materiali da scavo prodotti nell'ambito dei cosiddetti "piccoli cantieri" (cantieri sino a 6000 m³), il Ministero dell'Ambiente precisa che il decreto "non tratta l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto".

<http://ftp.geologiapiemonte.it/Normativa/DM%20161-2012%20Nota-Segreteria-Tecnica-MATTM.pdf>
http://www.evasrl.com/wp/wp-content/uploads/2012/09/DM161_2012.pdf

**Modalità
consultazione
documenti**

Agenzia Entrate,
nota prot. 1405
del 7.3.2013

L'Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, a seguito delle reiterate richieste per ampliare l'accesso alla consultazione delle planimetrie e dell'archivio cartaceo del catasto urbano, ci ha comunicato che non è possibile modificare gli accessi già in essere. Per cercare di migliorare il servizio è stata concordata la possibilità di procedere alla prenotazione della visione delle buste urbane, inviando formale richiesta da far pervenire all'Ufficio tramite e-mail o tramite fax (031240863) indicando l'oggetto richiesto, la motivazione ed il giorno in cui si richiede di visionare la documentazione, tenendo conto che l'accesso al salone visure non viene modificato negli orari e nelle giornate. Pertanto, per semplice esempio, se le richieste vengono inviate entro la giornata di giovedì, i documenti saranno disponibili nella giornata di martedì successivo. Qualora la necessità di visura della busta urbana sia finalizzata alla semplice ricerca della denuncia di cambiamento per l'aggiornamento cartografico propedeutico ad altro aggiornamento catastale, è possibile richiedere la verifica del contenuto della busta, sempre con richiesta e-mail, cui l'Ufficio si impegna a rispondere in tempi contenuti. Si rammenta agli iscritti che, sempre nell'ottica della collaborazione con gli Ordini ed i Collegi Professionali della Provincia, il Direttore ha precisato che sia le istanze di correzione della banca dati, sia le istanze cartografiche che non rivestono carattere di urgenza, possono essere prodotte all'Ufficio complete degli allegati in possesso del Professionista o della proprietà, anche via e-mail all'indirizzo generale dell'Ufficio (up_como@agenziaterritorio.it)

Contratti pubblici: arrivano i chiarimenti sulla modalità elettronica obbligatoria dal primo gennaio 2013

AVCP,
Determinazione
n. 1 del 3.2.2013

Il Decreto Sviluppo bis (D.L. 179/2012) ha modificato l'articolo 11, comma 13 del Codice dei Contratti, stabilendo che dal primo gennaio 2013 i contratti devono essere stipulati "con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica...".

L'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), con la Determinazione 1/2013, ha fornito chiarimenti a Stazioni Appaltanti e operatori economici che hanno lamentato difficoltà legate all'applicazione delle nuove disposizioni e ha specificato i casi in cui è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica per la stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Secondo l'Autorità, le nuove disposizioni si applicano ai contratti pubblici regolati dall'art.3 del Codice dei Contratti; pertanto ne sono esclusi contratti di compravendita e locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, per la scrittura privata è ancora consentita la forma cartacea. In definitiva, la stipulazione del contratto può assumere, a seconda delle disposizioni applicabili di caso in caso, tre diverse forme:

- atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

Infine, l'AVCP afferma che, come previsto anche dall'art.25 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la "modalità elettronica" può essere assolta anche attraverso la sola acquisizione digitale della firma autografa.

<http://www.centrostudi-sv.org/Portale/default.aspx?tabid=29&IDNews=3767>

GSE: chiarimenti su Quarto Conto Energia e Pubbliche Amministrazioni
GSE, comunicato

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato una Nota relativa all'applicazione del Quarto Conto Energia agli impianti fotovoltaici installati su edifici della Pubblica Amministrazione.

I chiarimenti riguardano la proroga del termine entro il quale i suddetti impianti sarebbero dovuti entrare in esercizio per poter godere delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia (inizialmente fissato al 31.12.2012). In particolare, la scadenza utile per rientrare nel Quarto Conto Energia è stata posticipata al:

- 31 marzo 2013, per gli impianti autorizzati entro tale data;
- 30 giugno 2013, per gli impianti sottoposti alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e autorizzati entro il 31 marzo 2013;
- 30 ottobre 2013, per gli impianti sottoposti alla procedura di VIA e autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.

Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale abbia dato esito negativo, le proroghe non sono applicabili.

Il GSE, inoltre, precisa che, a prescindere dalle scadenze applicabili, resta comunque valido il tetto di spesa cumulato annuo di 6,7 miliardi di euro, oltre il quale scatterà (trascorso un mese solare) il blocco degli incentivi al fotovoltaico.

<http://www.gse.it/italystampa/news/Pages/Conto-Energia-chiarimenti-richieste-accesso-incentivi-impianti-realizzati-su-edifici-e-su-aree-PA.aspx>

Nuova Norma CEI EN 60079-0 sulle Atmosfere esplosive - Prescrizioni generali.

Il CEI ha pubblicato a gennaio 2013 la nuova edizione della Norma CEI EN 60079-0 in lingua inglese. In seguito sarà pubblicata la versione bilingue (italiano-inglese).

La nuova norma costituisce una revisione tecnica completa dell'edizione precedente e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive 94/9/EC e 2008/68/EC. La Norma CEI EN 60079-0 fornisce prescrizioni generali relativamente alla costruzione, prova e marcatura degli apparecchi elettrici e dei componenti EX destinati a essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive

<<< ... segue...

per la presenza di gas, causate da miscele di gas e aria, vapori o nebbie, in condizioni atmosferiche normali; essa è quindi indirizzata a progettisti e costruttori di apparecchi e componenti nonché a laboratori di prova.

La norma, fornendo le prescrizioni generali, deve essere utilizzata congiuntamente alle altre norme CEI EN della serie 60079, che fissano le prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura degli apparecchi e componenti Ex in relazione al modo di protezione adottato:

- CEI EN 60079-1 per apparecchiature protette mediante custodie a prova d'esplosione "d";
- CEI EN 60079-2 per apparecchiature con modo di protezione a sovrappressione "p";
- CEI EN 60079-5 per apparecchiature con modo di protezione a riempimento "q";
- CEI EN 60079-6 per apparecchiature con modo di protezione a immersione in olio "o";
- CEI EN 60079-7 per apparecchiature con modo di protezione a sicurezza aumentata "e";
- CEI EN 60079-11 per apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca "i";
- CEI EN 60079-13 per apparecchiature protette mediante locali pressurizzati "p";
- CEI EN 60079-15 per apparecchiature con modo di protezione "n";
- CEI EN 60079-18 per apparecchiature con modo di protezione mediante incapsulamento "m".

Publicata la nuova edizione della norma tecnica CEI EN 60335-1. Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e simile.

È stata pubblicata a gennaio 2013 la nuova edizione della Norma CEI EN 60335-1 (CEI 61-150) in lingua inglese. Successivamente il CEI pubblicherà la stessa Norma in versione italiano-inglese. La norma costituisce la parte generale della serie CEI EN 60335 che si occupa della sicurezza elettrica degli apparecchi elettrici d'uso domestico e commerciale.

La Norma CEI EN 60335-1 conferma le prescrizioni dei livelli di sicurezza degli apparecchi elettrici e gli standard di protezione riconosciuti a livello internazionale contro i rischi elettrici, meccanici, termici e i pericoli di incendio degli apparecchi e contro l'interferenza di fenomeni elettromagnetici che possono interferire sul corretto funzionamento e sulla sicurezza.

Sulla base della politica da tempo adottata dalla Comunità Europea, nella nuova edizione della norma viene accentuata l'attenzione alle categorie protette (bambini, disabili, ecc.) prevedendo alcune prescrizioni che riguardano l'uso degli apparecchi elettrici, in condizioni di sicurezza, anche da parte di queste categorie di utenti.

In seguito al progressivo diffondersi dell'uso di circuiti elettronici e di software negli apparecchi elettrici di consumo sono stati inoltre introdotti gli Allegati Q e R per la valutazione dei circuiti elettronici presenti negli apparecchi e relativi software.

Ulteriori novità prevedono l'inserimento di nuove prescrizioni relative alle temperature ammissibili delle superfici di contatto; dell'Allegato ZE che fornisce spiegazioni supplementari riguardanti gli apparecchi elettrici che ricadono nel campo di applicazione della serie 60335 e che sono utilizzati in ambito non domestico, cioè commerciale (es. cucine per collettività o ristoranti); dell'Allegato ZF che contiene l'elenco di tutte le Parti seconde della serie EN/IEC 60335 per indicare l'obbligo del rispetto, per ciascun tipo di apparecchio della Direttiva LVD o della Direttiva MD. La norma recepisce la Norma internazionale IEC 60335-1:2010-01 e la corrispondente europea EN 60335-1:2012-01. La nuova edizione sostituisce la precedente EN 60335-1:2002 e successive Varianti e la versione consolidata pubblicata dal CEI nel 2008-07.

Allegati alla dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate,
Risoluzione 11/E

Niente più estratti catastali per la successione di un immobile. Lo ha comunicato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11/E del 13.2.2013. All'Agenzia delle Entrate basterà consultare direttamente dalla dichiarazione di successione le informazioni sugli immobili. La novità rientra nel piano di semplificazione della documentazione amministrativa ed è dovuta anche all'accorpamento fra Entrate e Agenzia del Territorio.

<http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1055149/risoluzione-11-del-13.02.13.pdf>

Manutenzione impianti di riscaldamento: IVA agevolata per condomini e case private.

Agenzia Entrate,
Risoluzione 4.3.2013,
n. 15/E

L'aliquota Iva da applicare al controllo periodico degli impianti di riscaldamento installati in condomini e case private è pari al 10%.

Inoltre, precisa l'Agenzia, l'agevolazione spetta soltanto agli interventi finalizzati all'efficienza e non agli altri tipi di prestazioni.

Nel caso in cui la società abbia applicato l'Iva ordinaria, dovrà "risarcire" i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del D.P.R. 633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l'imposta entro due anni dalla data del versamento, solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti.

http://www.ilsole24ore.com/pdf/2010/SoleOnLine5/Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/03/entrate-ris-15E.pdf?uuid=265edcec-84ee-11e2-a394-99caf091717c?uuid=Abyp1XaH

Auto a basse emissioni inquinanti: arrivano incentivi fino a 5mila euro

Min. Svil. Econ.,
Decreto 11.1.2013,
GU del 12.2.2013,
n. 36

Al via i nuovi incentivi previsti dal Ministero dello Sviluppo per l'acquisto di auto a basse emissioni inquinanti (gpl, metano, veicoli elettrici ed ibridi) con emissioni di anidride carbonica fino a 120 g/km.

Il D.M. Sviluppo economico 11.1.2013 prevede che coloro che acquistano in Italia negli anni 2013 e 2014, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto:

- fino ad un massimo di 5mila euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- fino ad un massimo di 4mila euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
- fino ad un massimo di 2mila euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015 gli incentivi previsti dal provvedimento sono invece pari al 15% del prezzo di acquisto. Gli incentivi sono previsti per tutti ma solo una piccola parte è riservata alle persone fisiche: la maggior parte sono indirizzati al rinnovamento del parco veicoli aziendali, dei taxi e dei mezzi di trasporto di linea.

[http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2013-DM-MINSVIL-13_01_11%20DM_Interm_11_01_2013-Incentivi-per_acquisto-di_veicoli_a_basse_emissioni-di_CO2_di_cui-art-17-bis_DL_22_06_2012_n_83\).pdf](http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2013-DM-MINSVIL-13_01_11%20DM_Interm_11_01_2013-Incentivi-per_acquisto-di_veicoli_a_basse_emissioni-di_CO2_di_cui-art-17-bis_DL_22_06_2012_n_83).pdf)

Atti di compravendita e procure: stabiliti gli oneri per le prestazioni notarili

Min. Giustizia, decreto 27.11.2012, n. 265

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia 27.11.2012, n. 265 che stabilisce i parametri per gli oneri e le contribuzioni dovuti dai Notai alla Cassa e al Consiglio Nazionale.

I contributi dovuti variano in funzione degli atti:

- gli atti di valore determinato o determinabile (ad esempio, una compravendita);
- gli atti diversi dai precedenti (ad esempio, una procura).

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Documenti/2013/Febraio/Decreto%20del%20ministero%20della%20Giustizia%2027%20novembre%202012%20n.%20265%20.pdf>

Responsabilità solidale fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate, Circ. 2E/2013 e 40E/2012

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore. Ricordiamo che il Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012) ha stabilito che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione comprovante l'esecuzione degli adempimenti. Lo stesso meccanismo opera tra committente e appaltatore.

L'Agenzia delle Entrate spiega che la norma vale per i contratti stipulati a partire dal 12.8.2012, data di entrata in vigore del DL Sviluppo; l'eventuale rinnovo del contratto è equivalente ad una nuova stipula, quindi la responsabilità solidale deve essere applicata ai contratti che, anche se stipulati in data precedente, sono stati rinnovati dopo il 12.8.2012.

La responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici e non solo in edilizia; sono esclusi dall'ambito applicativo della responsabilità solidale

- le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972;
- le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006;
- il "condominio", in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce ulteriori chiarimenti ad integrazione della Circolare n. 40/2012.

http://www.aetnnet.org/download/circolare_2E.pdf

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652

Sicurezza cantieri: responsabilità del datore di lavoro nei confronti di terzi occasionali

Co.Cass, sent. 6363/2013

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare adeguate misure di sicurezza per la salvaguardia non solo dei lavoratori ma anche dei terzi che sostano occasionalmente in cantiere.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la Sentenza 6383/2013. La sentenza arriva a seguito dell'infortunio di un lavoratore in un cantiere dove non era prevista la separazione di percorsi tra mezzi e pedoni: l'incidente non sarebbe avvenuto se fossero state adottate normali procedure di sicurezza per la circolazione all'interno del cantiere.

La Cassazione ha condannato il datore di lavoro respingendo il suo ricorso e ha ribadito che la sicurezza sul lavoro deve essere salvaguardata, sempre e comunque, e non solo per chi vi lavora, ma anche per chi vi sosta occasionalmente.

Questa sentenza di fatto potrebbe tracciare una nuova linea di responsabilità del datore di lavoro.

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8520:cassazione-penale-08-febbraio-2013-n-6363-circolazione-sicura-dei-pedoni-e-dei-veicoli-omissione-di-segnalatica-e-di-idonee-vie-di-passaggio&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Rischi correlati alla manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dell'aria

Accordo Stato - Regioni del 7.2.2013

Il Testo Unico sulla Sicurezza, all'art. 64 D.Lgs. 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere alla regolare manutenzione e pulizia dei luoghi di lavoro, degli impianti e dispositivi installati.

Tra questi c'è sicuramente anche l'UTA, l'Unità di Trattamento dell'Aria, spesso vivaio di inquinanti microbiologici e chimici dannosi per la salute dei lavoratori.

Nella seduta del 7.2.2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'accordo recante "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria".

Tale documento, utile certamente a tutti i tecnici e gli addetti ai lavori, nasce con il preciso obiettivo di fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida Nazionali e norme tecniche prodotte sull'argomento.

Il documento è così strutturato:

- Controlli sull'impianto: ispezione visiva e ispezione tecnica
- Flow chart della procedura operativa
- Leggi regionali in materia di gestione e manutenzione degli impianti
- Esempio di registro degli interventi effettuati sull'impianto
- Check list per l'ispezione visiva
- Analisi microbiologiche ed interventi previsti sulla sezione di umidificazione e sulla torre evaporativa
- Indicazioni per il monitoraggio microbiologico dei componenti dell'impianto
- Rapporto di prova dell'ispezione tecnica (da allegare al registro degli interventi di manutenzione)

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D679FC66-ECF6-4389-9F8A-0E3BA5599084/0/Accordo_Conferenza_Stato_Regioni_07022013.pdf

Obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi: il Ministero chiarisce i dubbi interpretativi

Minist. Lav.,
nota del 31.1.2013,
n. 32/2583

Ministero del Lavoro, con la Nota 32/2583 del 31.1.2013, interviene al riguardo, risolvendo tutti i dubbi interpretativi circa la scadenza della proroga del termine contenuta nella Legge 228: il termine ultimo per la redazione del DVR è il 31.5.2013!

In particolare, il Ministero chiarisce che con la dicitura "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" della Legge 228/2012 non si debba intendere il calcolo di tre mesi esatti dall'entrata in vigore del decreto relativo alle procedure standardizzate (in vigore dal 6.2.2013), ma si deve intendere proprio la fine del mese.

Quindi le piccole aziende hanno ancora tempo per procedere alla redazione del DVR mediante le procedure standardizzate.

<http://www.geonetwork.it/normativa/circlavrischi.pdf>

Gallerie e prevenzione incendi: ecco i nuovi adempimenti
DIP.VVF.
Circ. Esplic.
del 29.1.2013,
n. 1

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi anche le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri, il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare esplicativa n. 1 DIP. VV.F. del 29.1.2013.

La Circolare, in attesa dell'emanazione della regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m, al fine di dare immediata attuazione al D.P.R. 151/2011, fornisce ai gestori di gallerie stradali chiarimenti sui nuovi adempimenti.

Nello specifico, vengono date indicazioni su come procedere in funzione dei diversi casi che possono verificarsi:

- galleria ricadente nella rete stradale trans-europea;
- galleria non ricadente nella rete stradale trans-europea;
- galleria conforme ai requisiti indicati nel D. Lgs. 246/06;
- galleria non conforme ai requisiti indicati nel D. Lgs. 246/06;
- galleria esistente;
- galleria di nuova realizzazione.

Vengono fissati i termini e le modalità per la presentazione della SCIA a seconda dei vari casi.

http://www.vigilfuoco.it/asp/download_file.aspx?id=14347

http://www.pro-fire.org/attachments/article/843/DPR151_2011.pdf

Gruppo Giovani: Visita a La Grande Stufa

Il Gruppo Giovani del Collegio sta organizzando la visita a LA GRANDE STUFA il giorno 23 marzo prossimo.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.45 presso l'impianto in della centrale in località Brugo a Villaguardia, via Firenze 25.

Chi volesse partecipare può trovare il modulo di adesione sul nostro sito al seguente link:

<http://www.peritiindustriali.como.it/>

Comune di Como: Avvio riorganizzazione del servizio edilizia privata propedeutica all'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia

Dal 15.3.2013 sarà attivata la riorganizzazione del servizio dell'Edilizia Privata. In particolare si prevede una graduale modifica delle attuali modalità di accesso agli uffici e di presentazione delle pratiche edilizie sia in relazione al nuovo Piano di Governo del Territorio, in corso di approvazione, sia in funzione della prossima costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia.

La prima fase prevede:

1- la trattazione delle pratiche dei funzionari del Servizio con il passaggio dalle attuali 6 zone a 2 ambiti territoriali, uno il centro storico e borghi (convalle) e l'altro il resto del territorio comunale dei quartieri suburbani a partire dal **15 marzo** p.v.

2- la conferma dell'apertura al pubblico nelle giornate di lunedì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 8,30 alle 15,30 con orario continuato ("giornata del cittadino")

3- la possibilità di fissare appuntamenti previa prenotazione online da parte del professionista per l'esame preliminare di pratiche di una certa complessità che richiedono la valutazione di vari settori del Comune (edilizia-paesaggio-commercio-mobilità-reti-ecc.). Tale servizio sarà avviato a partire **dall'8 aprile** p.v. mediante accesso al sito del Comune previa registrazione dei Professionisti. Si comunica, inoltre, che nei mesi successivi sarà data adeguata informativa circa le modalità relative alla costituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
